

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 1

Regolamento regionale n. 1/2004: “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L. 04/8/2006, n. 248, che prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2032 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Modifiche all’articolo 3 “*Modalità di autorizza-*

zione delle diverse tipologie di grandi strutture di vendita”.

Al comma 2, lett. b) sono soppresse le parole “*beni persona*”.

Al comma 2) Sono soppresse le lettere c) e d).

È aggiunto il seguente comma 9):

“Non è consentito l’insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a basso impatto”.

ARTICOLO 2

Modifiche all’articolo 17 “Procedure di monitoraggio e controllo”.

Il comma 4 è sostituito dal presente comma:

“In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative, i tempi di attuazione, l’ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita, l’aggiunta del settore merceologico alimentare; il rispetto degli standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi; la regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.”

ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 18 “Semplificazione per l’autorizzazione di grandi strutture di vendita”.

Al comma 4) le parole “*di un settore merceologico*” sono sostituite dalle parole “*del settore merceologico alimentare*”.

ARTICOLO 4

Modifiche all’articolo 19 “Inserimento e ampliamento di settori merceologici”

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“L’inserimento e l’ampliamento di settori merceologici all’interno di medie e grandi strutture di vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l’inserimento del settore alimentare. L’inserimento e l’ampliamento dei settori

merceologici non alimentari all'interno di medie e grandi strutture non alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei termini e con le modalità di cui al comma 13 dell'art. 8 della Legge Regionale 11/2003".

Al comma 3 è soppresso l'ultimo capoverso dalle parole "nei casi" alle parole "alla Regione".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA